



## Decreto Legge 112 25 Giugno 2008

### Articoli inerenti terziario e servizi

#### Art. 2

##### *(Banda larga)*

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.
2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di comunicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità Garante per le Comunicazioni dall'art. 89, primo comma, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. All'Autorità Garante per le Comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997 n. 249, in materia di installazione delle reti dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.

5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 comma 7 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990 n. 241 Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione.

È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.

12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'art. 23 del DPR 380/2001. Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole dal richiedente, le disposizioni di cui all'art. 45.

14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo.

15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

### **Considerazioni**

**Questo articolo si prefigge l'obiettivo di semplificare le regole edilizie per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica. Gli operatori della Comunicazione possono utilizzare senza oneri per la posa dei cavi le infrastrutture esistenti, pubbliche o in concessione a soggetti pubblici. Per installare le reti occorre presentare, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di inizio attività (con una relazione e i prodotti) allo sportello unico dell'amministrazione competente. La stessa denuncia va trasmessa al gestore della rete. Va comunicato, a fine lavori alle autorità competenti (sportello unico) il certificato di collaudo finale, che**

attesta la conformità al progetto presentato con la DIA. In sostanza con il D.L. il Governo definisce un corposo pacchetto di semplificazioni burocratiche al fine di agevolare l'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica .

Il giudizio è positivo, in quanto si sburocratizza fortemente l'iter per le autorizzazioni sull'avviamento dei lavori per l'installazione di rete a banda larga.

#### **Art. 10**

*(Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni)*

1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunta la seguente lettera: "c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico."

#### **Considerazioni**

**Vengono inserite – fra i beneficiari dei finanziamenti previsti dal fondo di sostegno alle imprese – anche le reti di telecomunicazione.**

**Nel decreto non c'è nessun richiamo sull'impegno economico di questa disposizione.**

#### **Art. 44**

**(Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria)**

1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrare in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;

b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento.

### **Considerazioni**

**L'entrata in funzione di un nuovo regolamento, semplificherà l'erogazione dei contributi all'editoria, saranno snelliti i documenti da presentare, i criteri di calcolo e le fasi del procedimento di erogazione. Però si dovrà verificare con attenzione quale impatto avrà sull'editoria, in particolare sulla prova effettiva, della distribuzione e le vendite delle testate.**

### **Art. 57**

#### **(Servizi di Cabotaggio)**

1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili al settore.

2. Le risorse attualmente previste nello bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di

servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro-tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i

contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione Spa nelle società Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.A e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.

4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini, le Regioni possono affidare, l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.

5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è soppresso.

### **Considerazioni**

Sul tema del **trasporto** marittimo, sottolineiamo che ancora una volta manca una visione di insieme che intervenga, con efficacia, sui nodi irrisolti e sulle emergenze che gravano da troppi anni sui trasporti italiani. Si sottolinea anche un trasferimento degli oneri alle Regioni.

### **Art. 75**

**(Autorità indipendenti)**

1. Le Autorità indipendenti, in attesa della emanazione della specifica disciplina di riforma di cui all'art. 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base ai principi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nelle more delle attività di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i 45 giorni successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

2. Presso le stesse Autorità il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di cui all'articolo 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è determinato al livello iniziale e senza riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno "ad personam", riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo.

## **Considerazioni**

In particolare non condividiamo la parte che inquadra tutti i dipendenti nello stesso livello di carriera indipendentemente dalla diversa esperienza professionale e di anzianità di servizio raggiunta da ognuno di essi.

### **Comma 1. PROBLEMI**

La norma fa parte di un pacchetto di misure volte a contenere i costi del pubblico impiego.

1. Il funzionamento delle Autorità è oramai solo in piccola parte a carico della finanza pubblica. Il bilancio delle Autorità, in misure percentuali diverse fra loro, è oramai in gran parte a carico degli operatori del mercato regolati o vigilati dalle stesse. Es.

AGCOM per il 2008 ha entrate per 63 milioni di euro dal privato e 3,789 milioni di euro dal pubblico;

AEEG (Elettricità e gas) per il 2006 ha avuto entrate per 30, 32 e tutte dal privato. Sin dalla legge istitutiva non prende una lira dallo Stato. Antitrust per il 2007 ha avuto entrate per 23,3 milioni di euro dal privato (per costi delle concentrazioni) e per 18 milioni di euro dal pubblico.

2. I dipendenti delle Authority non fanno parte del pubblico impiego, perché così sta scritto nelle rispettive leggi istitutive: da Consob, a Antitrust, e via dicendo.

Questa esclusione è espressamente confermata nel testo generale del pubblico impiego, cfr. art. 3 del d.lgs. n. 165/2001. L'impostazione è peraltro confermata dal governo che, lo stesso 18 giugno 2008, nell'approvare il disegno di legge (c.d. riforma Brunetta), recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico", all'art. 2, comma 2, lett. c) del disegno di legge stabilisce di fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, ultimo periodo, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti delle Autorità, sempre in virtù delle diverse leggi istitutive, deve essere ispirato ai principi del contratto collettivo di Bankitalia.

3. La finanziaria precedente (art. 3, comma 45 su citato) recita: Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.